

CERTIFICATI MEDICI PER LE SCUOLE

Gentile collega, egregio collega

Nell'aprile 2000 sono entrate in vigore le seguenti direttive vincolanti:

1. *"Direttiva concernente l'ammissione o l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive"* del 20 aprile 2000 (allegata). Essa è destinata a tutti gli ordini di scuola e stabilisce la durata dell'esclusione dalla scuola in caso di malattia infettiva. Il certificato è generalmente redatto dal medico curante, fatta eccezione per la febbre tifoide e la difterite, cui valutazione spetta al medico scolastico. Ricordiamo che l'osservanza delle indicazioni è il presupposto per evitare la comparsa di epidemie locali.
2. *"Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole"* del 20 aprile 2000 con l'unito *Certificato d'entrata alla scuola dell'infanzia di nuovi allievi* (allegati). Essa disciplina la richiesta di certificati medici nelle scuole.

Vorremmo attirare la vostra attenzione su quest'ultima, ove il compito del rilascio dei certificati medici si alterna tra medico curante e medico scolastico.

La direttiva propone un uso giudizioso e mirato del certificato medico. Era, infatti, da più parti segnalato un uso non appropriato dei certificati medici sia per la disinvoltura con cui venivano portati a giustificazione di assenze, più o meno prolungate, o di esoneri da particolari lezioni (in special modo le lezioni di educazione fisica), sia per la facilità con cui venivano richiesti dalle scuole.

La direttiva realizza un duplice vantaggio: da un lato evita il proliferare di certificati non adeguati dal profilo medico-sanitario e dall'altro evita che le famiglie, e la società tutta, si assumano i costi di visite mediche e certificazioni non opportune. Infine, è utile sottolineare come per mantenere la sua autorevolezza e credibilità, il certificato rilasciato da un medico debba essere giustificabile dal punto di vista scientifico.

A tre anni di distanza, ci è segnalato, sovente, il ricorso al certificato medico per l'esonero protratto dalle lezioni di educazione fisica. La direttiva prevede che **l'incapacità prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute debba essere certificata dal medico scolastico, qualora superi la durata di un mese**. Ciò ha una precisa ragion d'essere: è, infatti, innegabile il beneficio apportato alla salute, sul piano fisico psichico e sociale, da una regolare attività fisica (e quindi anche l'attività proposta nelle lezioni di ginnastica). Le ragioni di salute che impediscono per periodi prolungati lo svolgimento delle attività fisiche sono eccezionali. Si ricorda a

tal proposito che una manifesta impossibilità alla frequenza delle lezioni di ginnastica (ad esempio la presenza di un arto ingessato), non richiede la certificazione medica.

Sotto il profilo scolastico è utile rievocare che l'educazione fisica è una materia a tutti gli effetti e quindi sottoposta ad una valutazione.

Per consentire una applicazione effettiva e positiva della direttiva è stato elaborato un certificato ad uso del medico scolastico (allegato), ove egli indica la sua decisione in merito all'incapacità prolungata dell'allievo a seguire le lezioni di educazione fisica.

Tra gli ostacoli incontrati dal medico scolastico nell'adempimento delle funzioni che lo Stato gli ha assegnato vi è quella di una misurata, in qualche caso stentata, collaborazione con i colleghi medici. Vi preghiamo di offrire al medico scolastico il vostro appoggio e sostegno in un compito spesso delicato e gravoso.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai medici scolastici o direttamente al Servizio di medicina scolastica (sig.a A. Galfetti 091/814 3997).

Con i più cordiali saluti.

Il Medico cantonale
I. Cassis

Direttiva concernente l'ammissione o l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive

Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

Certificato medico d'entrata alla scuola dell'infanzia di nuovi allievi

Certificato del medico scolastico sulla frequenza alle lezioni di educazione fisica

Bellinzona, 7 aprile 2003